

# COMUNE DI VALLEVE

# PARERE AL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE Artt. 243 bis – 243 ter – 243 quater D. Lgs. 267/2000

Capiago Intimiano, 06 aprile 2018

Revisore Unico dei Conti COMUNE DI VALLEVE

Oggetto: Parere al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi degli articoli 243 – bis, 243 – ter e 243 – quater del D. Lgs 267/2000 introdotti dall'articolo 3 del D.L. N°174 del 10/10/2012, convertito con Legge n°213 del 7/12/2012.

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di aprile, il Revisore Unico dei Conti Dott. Alberto Terraneo riceve la proposta di delibera in oggetto predisposta dal Responsabile del servizio finanziario con i seguenti allegati:

§ la bozza di delibera della Giunta comunale avente ad oggetto: approvazione piano di riequilibrio finanziario ventennale secondo l'art. 243-bis del TUEL da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

§ la relazione di accompagnamento al piano di riequilibrio finanziario ai sensi degli art. 243-bis, 243-ter, 243-quater del Dlgs 267/2000;

§ la delibera della Consiglio Comunale n. 4 del 12/01/2018 avente ad oggetto: atto di indirizzo delle azioni da intraprendere durante il predissesto.

### **RICHIAMATO**

- l'art. 243 bis e seguenti del TUEL così come introdotti dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 7 dicembre 2012;
- i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la Finanza e Contabilità degli Enti Locali;
- i principi di revisione e di comportamento dell'Organo di Revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;

DISPONE DI APPROVARE L'ALLEGATA RELAZIONE Parere al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell' art. 243 – bis, comma 5, del D. Lgs 267/2000 introdotti dall'articolo 3 del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito con Legge n. 213 del 7/12/2012.

#### Premessa

- In data 25 ottobre 2017 la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia emetteva deliberazione n. 302/2017/PRSP con la quale si ordinava al Comune di Valleve, entro il 15 gennaio 2018 di trasmettere una relazione dettagliata che desse conto dell'attuazione delle misure correttive previste, in special modo per quanto attiene all'effettiva realizzazione e utilizzabilità delle entrate entro il 31/12/2017.

- tra le entrate previste vi era il bando per la vendita di degli immobili inseriti nel piano delle Alienazioni approvato dal consiglio comunale con delibera n. 4 del 07/06/2017. Il bando chiuso il 13/12/2017 ha visto l'assegnazione di un unico immobile per l'importo di euro 51.408 con un rialzo del 36% sulla base d'asta, ma di compenso riflettendo anche la necessità di procedere con un lasso temporale più diluito per realizzare al meglio il patrimonio non disponibile destinato all'alienazione;
- tra le entrate previste vi era la riscossione di una penale prevista dalla "Convenzione Piano integrativo di Intervento Arale". Su tale punto la controparte interpellata dall'Ente non ha disconosciuto la stessa, ma ha presentato alcune eccezioni che potrebbero far sfociare la richiesta in un contenzioso, che ne allunga naturalmente i termini di riscossione;
- nella medesima deliberazione la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia invitava a valutare il ricorso a procedure legislativamente previste in caso di persistenza di squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario ovvero di verificare che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 244 TUEL;

L'Amministrazione Comunale, pertanto, ha redatto il piano di riequilibrio finanziario pluriennale che, corredato dal parere dell'Organo di Revisione economico – finanziario, viene sottoposto al Consiglio Comunale per l'approvazione dallo stesso per poi essere trasmesso, ai sensi dell'art. 243 quater del D. Lgs 267/2000, entro i successivi 10 giorni alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonché alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il Parere dell'Organo di Revisione economico – finanziario è parte integrante del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale.

Nella elaborazione del presente parere il Revisore Unico dei Conti ha tenuto in giusta considerazione le Linee Guida dello Schema Istruttorio approvato dalla Deliberazione numero 16/SEZAUT/2012/INPR della Sezione Autonomie della Corte dei Conti e pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Generale n°7 del 9/1/2013.

#### 1. Valutazioni sulla situazione economico - finanziaria dell'Ente

L'urgenza e la indifferibilità del ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dal DL 174/2012 convertito con legge n. 213 del 7/12/2012 trovano riscontro in due valutazioni oggettive: § viene ritenuto indispensabile prevedere una immissione di liquidità straordinaria immediata, con l'utilizzo del Fondo di Rotazione del DL 174/2012, per garantire il pagamento dei servizi indispensabili e per accelerare il pagamento degli altri debiti;

§ la copertura dello stralcio del credito verso la partecipata "Brembo Ski srl" dichiarata fallita dal Tribunale di Bergamo con sentenza emessa il 24/02/2017, non può ragionevolmente che trovare copertura in un lasso temporale di almeno 20 anni. L'attività di risanamento deve essere anche necessariamente supportata da interventi strutturali in grado di incidere sulle capacità di riscossione dell'Ente.

### 2. Analisi della cause che hanno determinato lo squilibrio

L'analisi dello squilibrio economico-finanziario dell'Ente ha evidenziato le seguenti principali cause: a – dal fallimento della partecipata "Brembo Ski srl", dichiarata fallita dal Tribunale di Bergamo con sentenza emessa il 24/02/2017, verso la quale il Comune aveva in bilancio crediti iscritti per euro 1.002.370,11.= che oggi non abbiamo più alcuna certezza giuridica di incasso:

b – la verifica anche degli altri residui attivi ha portato ad una revisione straordinaria degli stessi ed alla cancellazione di ulteriori residui di seguito meglio identificati: oneri di urbanizzazione euro,

44.491,82.=, contributo obiettivo 2 euro 4.815,50.=, accertamenti tributari per euro 72.591,84.= e tributi per euro 23.795,13.=.

L'Ente è impossibilitato, in via ordinaria, ad un ripristino dell'equilibrio della situazione economico-finanziaria in quanto, anche in presenza negli anni, 2015 ed 2016, di un piccolo avanzo di competenza, c'è sostanziale bisogno di un orizzonte temporale maggiore rispetto a quello indicato dall'articolo 193 del TUIR al fine di far fronte al pagamento dei mutui in scadenza. Le predette risorse finanziarie straordinarie permettono, infatti, una copertura dello squilibrio economico finanziario, causato da eventi relativi alle gestioni degli anni precedenti, con rimborso programmato in un arco temporale di 20 anni attraverso risultati positivi della gestione di competenza e dall'alienazione

## 3. Attestazione sui contenuti del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale

Il Revisore dà atto che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale tiene conto di tutte le misure necessarie per superare le condizioni di squilibrio rilevate e contiene:

§ la ricognizione con relativa quantificazione dei fattori di squilibrio rilevati, e dei debiti fuori bilancio; § l'individuazione, con relativa quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale di bilancio per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di cinque anni a partire dall'anno 2018;

§ l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio degli importi necessari per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

L'Organo di Revisione dà atto che l'Ente ha effettuato una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del TUEL.

L'Organo di Revisione sottolinea che l'Ente per tutta la durata del piano pluriennale di riequilibrio finanziario:

- § è soggetto ai controlli centrali in materia di alcuni servizi di cui all'articolo 243, comma 2 del TUEL ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) articolo 243, comma 2;
- § è tenuto ad assicurare con i proventi della relativa tariffa la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- § è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;
- § è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
- § è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'Ente;
- § può procedere all'assunzione di mutui solo per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1 del TUEL.

Il Revisore dà atto che l'Amministrazione nell'ambito del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, non intende fare ricorso al Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria ex articolo 243 – ter del TUEL.

§ l'Amministrazione dell'Ente ha ritenuto di procedere con la rideterminazione delle aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente.

§ è stato previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili, non indispensabili per i fini istituzionali dell'Ente;

§ non ha previsto, entro il termine di un triennio, la riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;

§ disposto il blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g) per i soli mutui concessi alla copertura dei debiti fuori bilancio pregressi.

- 4. Valutazioni specifiche richieste dalle Linee Guida dello Schema istruttorio pubblicato sulla G.U.R.I. serie generale n°7 del 9/1/2013
  - 4.a Consistenza della massa passiva che l'Ente dichiara di voler ripianare (punto 1.3 delle sezione I linee guida dello Schema Istruttorio)

Il Revisore prende atto che la massa debitoria complessiva dell'Ente oggetto del piano di risanamento pluriennale è pari a complessivi euro 1.149.749,36.= costituita dai seguenti elementi:

- a) Nessun disavanzo esercizio precedenti all'anno 2017, nel quale invece si è registrato un disavanzo di euro 1.149.749,36
- b) revisione straordinaria dei residui attivi per euro 1.149.749,36.= che ha generato il disavanzo di cui al punto precedente;
- c) L'Ente non ha rilasciato al Revisore una dichiarazione che attesti l'inesistenza di passività potenziali afferenti a problematiche diverse che potrebbero gravare sull'Ente stesso anche in relazione alla esistenza di pratiche legali in corso, di contenziosi in essere, nonché a richieste di indennità relative alla reiterazione di vincoli urbanistici, ad espropri, ad opposizione a stima del valore delle aree espropriate per la realizzazione di opere pubbliche, a risarcimento danni.
- d) l'Ente potrebbe fare richiesta di anticipazione a valere sul Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria ex articolo 243 ter del TUEL.

Per quanto riguarda la composizione della massa passiva complessiva e le condizioni, di disequilibrio e deficit, il Revisore evidenzia:

a) che la quantità di residui attivi cancellati dalla revisione straordinaria degli stessi sono dati principalmente dal fallimento della società partecipata "Brembo Ski srl" dichiarata fallita dal Tribunale di Bergamo con sentenza emessa il 24/02/2017 e più precisamente incidono per euro 1.002.370,11.=.

A tale proposito, il Revisore rileva che l'Ente non possiede più partecipazioni in società e quindi il fattore di rischio che ha causato lo squilibrio non ha più possibilità di ripetersi, anche vista l'attuale normativa in materia che limita fortemente la possibilità di acquisire ulteriori partecipazioni.

Il Revisore evidenzia che l'Ente non ha in essere alla data odierna partecipazioni in società in house.

b) L'Ente non ha rilasciato al sottoscritto Revisore dichiarazione circa l'inesistenza di contenziosi in essere o in via di formazione, per risarcimento danni, interessi per ritardato pagamento ed altre cause.

Il Revisore invita a monitorare tale importo con continuità al fine di verificare con tempestività eventuali scostamenti rispetto ai valori programmati ed inseriti nel piano ed a perseguire, dove possibile, risoluzioni transattive delle controversie;

4.b Misure individuate nel piano per il risanamento (punto 1.3 della sezione I - linee guida dello Schema Istruttorio)

Le misure di risanamento del piano di riequilibrio sono sostanzialmente ed obbligatoriamente legate ai seguenti fattori:

- a. alienazione dei beni comunali per un importo di euro 165.616,57.=;
- b. istituzione dell'addizionale comunale IRPEF per euro 6.500 annui per un totale inserito nel piano di euro 130.000;
- c. innalzamento della tassa rifiuti per euro 20.000.= annui per un totale nel piano pari ad euro 352.345,84.=
- d. riduzione dell'indebitamento a seguito di estinzione nel periodo di una serie di mutui, per un totale di euro 716.039,73;
- e. taglio legname per euro 45.000;
- f. incasso della penale prevista dalla "Convenzione Piano integrativo di Intervento Arale" per euro 187.000, nel piano comunque in via prudenziale sono stati inseriti euro 105.000.
- Il Revisore ritiene che l'Ente debba monitorare il piano di riequilibrio pluriennale programmato al fine di un eventuale intervento in merito a:
- a. agire immediatamente per vie legali per il recupero della penale prevista dalla "Convenzione Piano integrativo di Intervento Arale", in quanto lo scambio di PEC avute con la proprietà non disconoscono la penale ma fanno presupporre il non facile incasso della medesima;
- b. la previsione del ricorso alle procedure di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile deve essere nuovamente attivata e sistematicamente affrontata al fine di realizzare i beni per i quali già al primo bando si è avuto un riscontro di interesse.
- c. eventuale aumento delle aliquote dell'addizionale IRPEF ove si verificassero situazioni di possibile disequilibrio finanziario;
- d. eventuale potenziamento del taglio boschi, stimato già dal perito forestale Dott. Enfissi Stefano ove si verificassero situazioni di possibile disequilibrio finanziario, in particolare qualora l'incasso della penale prevista dalla "Convenzione Piano integrativo di Intervento Arale" si prolungasse ulteriormente nei tempi;

L'analisi della capacità di riscossione dell'Ente dell'ultimo triennio ha evidenziato come le previsioni di entrata corrente, pur complessivamente attendibili e congrue, devono essere continuamente verificate relativamente alle seguenti voci, per le quali l'effettiva riscossione ha denotato importi introitati inferiori agli importi accertati:

- per tributi correnti;
- per proventi per fitti attivi del patrimonio immobiliare;
- per canoni e diritti di fognature e depurazioni;

Tale constatazione appare ancor più rafforzata in considerazione e dell'attuale periodo di crisi economico – finanziario che, di fatto, sta sempre più riducendo la capacità di spesa dei cittadini.

Per tali motivi il Revisore invita l'Ente, nel corso dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ad adottare le misure correttive che dovessero rilevarsi necessarie con urgenza, per assicurare gli equilibri previsionali e gestionali, ed in particolare:

§ per le entrate correnti, con atti deliberativi di indirizzo per azioni di recupero di gettito e comunque per riportare a ragionevole certezza le previsioni accertate;

§ per le spese correnti, con riduzione delle previsioni di spesa per fattori produttivi non strettamente necessari oppure rinviabili ad esercizi successivi;

L'attendibilità e la veridicità del piano, oggi numericamente equilibrato, sono pertanto indissolubilmente legati al rispetto dei seguenti valori di rilevanza strategica:

5

§ garantire concrete azioni di riscossione delle entrate correnti affinché le stime effettuate in sede di redazione del piano siano verificate. L'incapacità a riscuotere ha inciso negativamente sulla liquidità dell'Ente con la conseguenza negativa, tra l'altro, di non aver completamente ricostituito alcune somme vincolate a specifica destinazione;

§ monitorare con molta attenzione la genesi e l'evoluzione dell'incasso della penale prevista dalla "Convenzione Piano integrativo di Intervento Arale".

### 4.c Indebitamento (punto 4 della sezione II - linee guida dello Schema Istruttorio)

Il Revisore attesta che l'Ente non ha rispettato nell'ultimo triennio i limiti della capacità di indebitamento previsti dall'articolo 119 della Costituzione e dall'art.204, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, in base al quale l'Ente locale può assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello derivante da mutui precedentemente contratti, non supera per il 2016 l'8% del totale delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate riferite al rendiconto del penultimo anno precedente quello a cui si riferisce la previsione. Ciò è dovuto al fatto che il mutuo per credito sportivo contratto dal Comune e rimborsato dalla società "Brembo Ski srl" oggi grava interamente sull'Ente in quanto la società fallita non potrà rimborsare altre somme.

#### 4.d Revisione dei residui (punto 4 della sezione II - linee guida dello Schema Istruttorio)

Il Revisore, nell'esercizio del proprio mandato, in più occasioni ha invitato l'Amministrazione Comunale ad effettuare una revisione straordinaria dei residui al fine di eliminare dal conto di bilancio i residui di cui risulti definitivamente accertata la impossibilità di riscossione, sebbene il credito sia giuridicamente esistente, in conformità con il principio contabile 3.10.1 (crediti di dubbia esigibilità e/o inesigibili).

Il Revisore, prende atto che l'Ente ha effettuato una revisione ordinaria dei residui funzionale all'approvazione del Consuntivo 2017 ed alla successiva formazione del Piano di Riequilibrio finanziario Pluriennale, al fine di eliminarli dal conto del Bilancio. il Responsabile dell'Area Economico Finanziario allega il prospetto dei residui attivi per i quali lo stesso ne attesta la conservazione in bilancio, previa verifica per ognuno di essi della sussistenza dei requisiti di cui alle lettere da a) ad e) del P.C. n. 2.10 (la ragione del credito, il titolo giuridico che supporta il credito, l'individuazione del soggetto debitore, l'ammontare del credito, la relativa scadenza). In merito a tale operazione di riaccertamento il Revisore, come richiesto nelle linee guida, si esprime favorevolmente sul mantenimento in bilancio dei residui attivi mantenuti. Tale procedura straordinaria ha, inoltre, determinato: non riscontrati maggiori residui attivi; la cancellazione dal conto di bilancio di residui attivi considerati inesistenti, e pertanto definitivamente stralciati, per un importo pari ad € 1.149749,36. Il Revisore pertanto, ritiene prudenzialmente corretto il valore dei residui mantenuti invitando al contempo l'Amministrazione a procedere con la stessa metodologia nei successivi esercizi.

Il Revisore dei Conti, in seguito alle verifiche effettuate in riferimento al suddetto art. 243 bis così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e secondo le linee guida dello Schema Istruttorio più volte in precedenza nominato,

#### ESPRIME parere favorevole

in relazione alla bontà delle misure individuate nel Piano, sull'attendibilità delle previsioni e sulla possibilità di raggiungere un effettivo riequilibrio, <u>subordinando lo stesso al rispetto di quanto segnalato</u> dal revisore stesso in codesto parere al punto 4.b.

Invita inoltre l'Ente, nel corso dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ad un monitoraggio finalizzato ad un controllo effettivo del piano ed ad adottare, con la sollecitudine che il caso richiede, le misure correttive che dovessero rilevarsi necessarie per assicurare gli equilibri previsionali e gestionali.

Il Revisore Unico dei Conti

F.to bott. Alberto Terrraneo

